

ANTONIO FODERARO¹

Diritti e doveri dei Laici nel Codice di Diritto Canonico

Nel momento in cui papa Giovanni XXIII convocava il Concilio, annunciò anche la riforma del Codice di Diritto Canonico. Il CIC del 1983, infatti, si costruisce sulle nuove linee teologiche sistematicamente esposte dal Concilio nelle sue Costituzioni.

Di tale revisione ne beneficiò, senza dubbio, la figura del laico che acquistò nuova luce rispetto al *corpus* di normative precedenti.

1. IL LAICO NEL CJC DEL 1917

Dalla normativa del *Codex*², emerge una figura negativa del laico poiché, a differenza dei chierici o dei religiosi, non gli è data alcuna definizione. Da questo, è deducibile una distinzione tra termini e realtà, secondo cui si riesce a definire che cosa sia il chierico e il religioso, ma non il laico. La conseguenza della non definizione del laico lo relega «ai margini dell’essere cristiano, in una zona grigia in cui l’entità cristiana si stempera e si contamina»³. Oltre-

¹ ANTONIO FODERARO - *Professore stabile di Diritto Canonico - Direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria.*

² Durante il Concilio Vaticano I, convocato da Pio IX, si era accennato alla codificazione del diritto canonico per riordinare in un codice, tutte le norme contenute in diverse fonti. Poiché il Concilio non poteva far fronte a questa richiesta, successivamente fu Pio X, che fece iniziare i lavori per riunire e riformare tutte le leggi. Nasce così il *Codex Juris Canonici*, promulgato il 27 maggio 1917 da Benedetto XV con la costituzione *Providentissima Mater Ecclesia*, entrando in vigore il 19 maggio dell’anno successivo (Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di diritto canonico*, Bsr, Roma 1996, 8; *Codice di Diritto Canonico*, promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, Prefazione in AAS 75 (1983); M. BRUNETTI, *I laici nel diritto canonico, Prima e dopo il Vaticano II*, Elledici, Leumann, Torino 1987, 15).

³ E. CAPPELLINI – M. MARCHESI, *Il nuovo codice. Proposte di interpretazione e contenuto normativo*, Queriniana, Brescia 1983, 23.

tutto, tale distinzione sembra porre il sacramento dell'Ordine al di sopra del Battesimo e dell'Eucaristia. La concezione negativa del laico ebbe, dunque, un certo peso quando iniziò la codificazione vista l'inesistenza di una teologia del laicato⁴.

Tra il 1800 e il 1900, nella Chiesa vigevano movimenti laicali impegnati all'interno della vita ecclesiale, che avevano anche il compito di essere da tramite nei rapporti della medesima con il mondo; eppure la riflessione teologica su di essi iniziò solo dopo la codificazione⁵.

Tuttavia, il silenzio del *CJC* nei riguardi del laicato si può considerare provvidenziale, visto che, nel tempo storico in cui esso era in vigore, la vita della Chiesa manifestò non poche difficoltà nei riguardi dell'ordinamento canonico del laicato⁶.

Il *CJC* parla dei laici nella *Pars tertia* del *Liber secundus*. Il *Codex*, infatti, si presenta come una piramide: al vertice, nella Prima Parte, tratta dei chierici con 387 canoni; nella Seconda Parte dei religiosi con 195 canoni; infine, nella Parte Terza, dei laici con 43 canoni. Solo due canoni affrontano in modo diretto l'aspetto del singolo fedele: uno tratta del diritto che i fedeli, in generale, hanno di ricevere i beni spirituali dal clero, l'altro del divieto ai laici di indossare l'abito ecclesiastico. Gli altri quarantuno canoni, affrontano il problema della disciplina per le associazioni di fedeli e in quanto tali, non riguardanti solo i laici, ma anche quelle associazioni che includono chierici e laici, e in alcuni casi anche i religiosi. Da ciò si evince una certa disattenzione nel *CJC* ai diritti e doveri dei laici⁷. Così la Chiesa è arrivata alle soglie del XX secolo con una scarsa coscienza

⁴ Cf. *Ibidem*, 24-26.

⁵ «Anche se a fondamento del laico veniva posto il battesimo, tuttavia il riferimento più significativo per delineare questa categoria giuridica non era costituito dagli elementi positivi conferiti dal battesimo, ma dall'elemento negativo derivante dalla mancanza dell'ordine. In altre parole i laici non erano definiti in positivo, per quello che erano: fedeli cristiani con i diritti e doveri provenienti dal battesimo; ma in negativo, per quello che non erano: i battezzati che non avevano ricevuto l'ordine sacro e non occupavano nessuno dei gradi della gerarchia» (A. LONGHITANO, *Il fedele cristiano*, Dehoniane, Bologna 1989, p. 11).

⁶ Cf. E. CAPPELLINI - M. MARCHESI, *Il nuovo codice. Proposte di interpretazione e contenuto normativo*, Queriniana, Brescia 1983, 23-26.

⁷ Cf. A. LONGHITANO, *Il fedele...*, p. 19.

«dell'autolimitazione che le proveniva dall'emarginazione del laicato, dall'inerzia di questo nell'opera di santificazione delle strutture mondane, dell'indebito e poco produttivo sovraccarico del clero nell'impresa dell'evangelizzazione.»⁸

La storia della Chiesa si portava dietro un laicato squalificato dal punto di vista religioso e cristiano, che non aveva accesso né alla conoscenza della Sacra Scrittura, né alle scienze divine. Tale ignoranza «ha relegato (il laico) sempre più nel ruolo di discepolo del clero anziché di Cristo»⁹.

Nonostante questa incomprensione, i battezzati sono impegnati come pietre vive per l'edificazione della Chiesa, per rendere visibile il volto dell'amore di Dio nella multiforme varietà dei carismi. Certo, il laico, proprio per quel posto di subordinazione, ha fatto e fa ancora fatica a raggiungere quell'autocoscienza ecclesiale che gli permetta di assumere il proprio ruolo nella Chiesa, e per Essa nel mondo¹⁰.

2. I *CHRISTIFIDELIS* NEL CIC DELL'83

La novità portata dal Concilio Vaticano II è stata la dimensione ecclesiale e di comunione, il cui fine è quello di far emergere i carismi che Dio ha elargito al suo Popolo. Su queste direttive la nuova normativa ha posto le sue basi¹¹.

Ogni uomo, attraverso il Battesimo, entra a far parte del Popolo di Dio acquistandone i diritti. Per cui il Codice sancisce i diritti dei fedeli cristiani in qualità di Popolo sacerdotale, regale e profetico. Tuttavia, la partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, esige una puntualizzazione della differenza tra il sacerdozio battesimale e presbiterale: da ciò nasce il diverso ruolo di insegnare, santificare e governare della Chiesa.

Per definire la categoria del *laico*, distinta da quella del *fedele cristiano*,

⁸ M. BRUNETTI, *I laici nel diritto canonico. Prima e dopo il Vaticano II*, Elledici, Leumann, Torino 1987, 23.

⁹ Cf. *Ibidem*, 23-24.

¹⁰ Cf. *Ibidem*, 24.

¹¹ «Uno dei principi ispiratori di particolare rilievo è stato il principio di *uguaglianza* tra uomini e donne, tra Istituti clericali e Istituti laicali, tra religiosi chierici e religiosi non chierici» (E. CAPPELLINI - M. MARCHESI, *Il nuovo codice. Proposte di interpretazione e contenuto normativo*, Queriniana, Brescia 1983, 82).

la commissione di riforma del Codice si trovò nelle stesse difficoltà incontrate dal Vaticano II¹². Il Concilio, parlando del laico, ha dato una definizione tipologica, secondo cui esso è innanzi tutto un membro del Popolo di Dio che non appartiene al clero¹³.

«Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici»¹⁴, infatti, la secolarità è la loro dimensione essenziale. Dalla partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, nasce la missione dei laici nella Chiesa che si attua attraverso la collaborazione con il clero.

Il Concilio dedica il secondo capitolo della *Lumen gentium* al *Popolo di Dio*. Così, anche il nuovo Codice di Diritto Canonico, intitola il Libro II: *Il Popolo di Dio* unificando i contenuti principali della LG¹⁵. Infatti, lo schema del Libro ci presenta: i fedeli cristiani, la costituzione gerarchica della Chiesa, gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica¹⁶, superando la distinzione tra chierici e laici presente invece nel *CJC*.

La Parte dedicata a *I fedeli* è suddivisa in: Titolo I (*Obblighi e diritti di tutti i fedeli*), Titolo II (*Obblighi e diritti dei fedeli laici*), Titolo III (*I ministri sacri o chierici*), Titolo IV (*Le prelature personali*), Titolo V (*Le associazioni dei fedeli*).

I canoni dal c. 204 al c. 239 della Parte I, ci presentano i diritti e i doveri dei fedeli; in particolare i canoni dal c. 224 fino al c. 231¹⁷, riguardano diritti e obblighi dei laici che hanno come riferimento la LG.

¹² Cf. A. LONGHITANO, *Il fedele...*, pp. 33-34.

¹³ «Distinti dal clero, i laici non solo sono Chiesa, ma di questa costituiscono la stragrande maggioranza e senza di loro non si avrebbe la vera Chiesa di Cristo» (R. FUNGHINI, *I laici nell'attività giudiziaria della Chiesa*, in: A. Di Felice, *I laici nel diritto della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1987, 111).

¹⁴ Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31, in: AAS 57 (1965), 5-75.

¹⁵ Cf. M. BRUNETTI, *I laici nel diritto canonico. Prima e dopo il Vaticano II...*, p. 67.

¹⁶ Cf. E. CAPPELLINI - M. MARCHESI, *Il nuovo codice. Proposte di interpretazione e contenuto normativo*, Queriniana, Brescia 1983, 104.

¹⁷ *Codice di Diritto Canonico*, promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, in AAS 75 (1983), pars I.

3. DOVERI E DIRITTI FONDAMENTALI DI TUTTI I FEDELI CRISTIANI

Dal principio di uguaglianza, fondato sulla “Cristoconformazione battesimal”, scaturisce la dottrina degli obblighi e diritti fondamentali del fedele¹⁸.

Il Libro II, si apre con una nozione¹⁹ che diviene la chiave di lettura per l’interpretazione di tutte le norme contenute nel Codice. Il c. 204, infatti, sottolinea quanto nella LG 31 il Concilio aveva proclamato, delineando la categoria dei *christifideles* nei suoi tratti essenziali: l’incorporeazione a Cristo attraverso il Battesimo, la partecipazione al triplice sacerdozio di Cristo e la missione della Chiesa da compiere nel mondo secondo il proprio stato di vita²⁰.

La norma, si prefigge di individuare la nozione *di fedele*, le sue funzioni e la condizione secondo i principi ecclesiologici del Concilio Vaticano II.

In questo canone emerge più l’aspetto teologico che giuridico, poiché è caratterizzato da due principi fondamentali: l’uguaglianza sostanziale e la diversità funzionale da cui scaturiscono i diritti e i doveri di ogni membro del Popolo di Dio in relazione alla propria vocazione²¹.

Uno dei blocchi innovatori del CIC, è il complesso di 16 canoni (dal c. 208 al c. 223) che riguarda ogni battezzato. I fedeli cristiani, perché membri del Popolo di Dio, hanno uguale dignità, libertà e responsabilità, da cui deriva: il dovere fondamentale di vivere la comunione con la Chiesa e, nello specifico, quella particolare; il dovere di rispondere all’universale vocazione alla santità secondo la propria condizione e per ciò, il diritto di ricevere un’adeguata formazione cristiana e di dedicarsi alla ricerca teologica sotto la guida del Magistero; il diritto, nonché dovere, di collaborare all’azione missionaria della Chiesa diffondendo il Vangelo; il dovere di obbedi-

¹⁸ Cf. E. CAPPELLINI, *La normativa del nuovo codice*, Queriniana, Brescia 1983, 68.

¹⁹ Il Libro II inizia con il c. 204: «I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo».

²⁰ A. LONGHITANO, *Il fedele...*, p. 48.

²¹ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico*, P. V. PINTO, (a cura di), Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985, 109-111.

re ai Pastori e il diritto di manifestargli le proprie necessità e desideri, nonché quello di ricevere i beni spirituali della Chiesa. È un diritto l'esercizio del culto secondo il proprio rito e la libertà di vivere secondo la propria vocazione fino a poter fondare senza impedimenti associazioni per fini caritativi o religiosi; dovere-diritto di esercitare personalmente l'apostolato con proprie iniziative; il dovere di sovvenire alle necessità materiali della Chiesa e di promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri.

I fedeli possono difendere il loro *status* giuridico, per cui hanno il diritto di essere giudicati secondo le regole della procedura e di non essere colpiti da sanzioni se non a norma di legge.

Il Titolo sui fedeli si conclude con l'enunciazione del dovere di esercitare i propri diritti tenendo conto del bene comune della Chiesa, e nel rispetto degli altri. Pertanto, l'autorità ecclesiastica ha il dovere di garantire l'esercizio dei diritti propri dei fedeli²².

Anche se gran parte dei diritti elencati sono specificamente cristiani, alcuni sono puramente umani, riguardano, cioè, ogni persona. Tali diritti sono stati inseriti nel Codice per una completezza dell'ordinamento canonico e per una specifica connotazione cristiana²³.

La nuova legislazione continua a sottolineare l'insegnamento del Vaticano II, infatti, l'elenco di tali doveri e diritti, serve proprio per custodire il principio della comunione²⁴.

Questo elenco, contenuto nel Codice, per essere interpretato fedelmente

²² Cf. cc. 208-223.

²³ Per esempio il c. 220 per il diritto alla buona fama, e per la tutela della propria intimità, il diritto per la legittima tutela dei propri diritti (c. 221, § 1-2), alla legalità della punizione (c. 221, § 1), così come il diritto di associazione (c. 215): tutti questi sono diritti che, anche se sono applicati in campo ecclesiale, essi riguardano ogni persona poiché inserita in un contesto sociale (Cf. R. J. CASTILLO LARA, *Diritti e doveri dei christifideles*, in: A. DI FELICE, *I laici nel diritto della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1987, 30).

²⁴ La Chiesa, poiché è di natura divina ed umana, ha bisogno di una legislazione che regoli e custodisca la vita di ogni membro. Infatti: «L'enunciazione dello statuto giuridico dei fedeli è considerato indispensabile non solo per ragioni di tecnica e di sistematicità giuridica ma anche per dare attuazione sul piano legislativo all'insegnamento della costituzione dogmatica *Lumen gentium* circa quella fondamentale unità ed uguaglianza di tutti i membri del popolo di Dio che viene prima della diversità dei loro ministeri. Si otterranno, così, anche alcuni specifici vantaggi: si distinguerà con chiarezza la condizione comune dei fedeli da quella propria dei laici, che ne co-

«deve essere collocato all'interno di quell'ideale triangolo tracciato da Giovanni Paolo II che vede da un lato il Codice, dall'altro gli atti del Concilio e, al vertice la Parola di Dio. In altri termini: per comprendere adeguatamente il significato di questi canoni occorre sempre rifarsi all'immagine globale del fedele quale emerge dalla rivelazione e dall'interpretazione autentica che propone l'autorità della Chiesa.»²⁵

Così il Codice, sul fondamento del battesimo, elabora e fissa lo stato del fedele cristiano come punto di partenza per un ulteriore discorso sulle altre categorie di fedeli. Quindi, la categoria dei *christifideles* risulta essere unificante prima di qualsiasi differenziazione e diversificazione. Su tale base, comune a tutti, si innesta la divisione del fedele in: laico, chierico e consacrato attraverso la professione dei consigli evangelici.

Per ciascuno di questi stati, il diritto canonico presenta un ordinamento di vita: i chierici si dedicano a ciò che è proprio del sacerdozio ministeriale, mentre coloro che seguono la vita consacrata hanno forme di vita ordinate e riconosciute dalla Chiesa. Da queste considerazioni si deduce che il laico è il fedele che non è né chierico, né segue la vita consacrata²⁶.

Il CIC, dopo aver dichiarato l'uguaglianza costituzionale dei fedeli, ne svela quella propria dei laici²⁷.

4. *DE OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS CHRISTIFIDELIUM LAICORUM*

Il Concilio ebbe l'intenzione di mostrare ciò che è comune a tutto il Popolo di Dio prima di ogni distinzione di ufficio e di stato particolare, sul principio della pari dignità dell'esistenza cristiana²⁸.

stituiscono la stragrande maggioranza, e si metterà in piena luce che la dignità cristiana, così come la dignità umana, è fonte per i battezzati di diritti e doveri fondamentali in ordine alla santità e alla partecipazione all'unica missione della chiesa [...]. Infine lo statuto giuridico dei fedeli offrirà una base giuridica comune che faciliterà l'ulteriore determinazione delle specifiche attribuzioni riguardanti le diverse condizioni personali dei membri del Popolo di Dio». (A. LONGHITANO, *Il fedele...*, p. 68).

²⁵ *Ibidem*, 71.

²⁶ Cf. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Subsidia Canonica, Roma 2000, 108.

²⁷ Cf. E. CAPPELLINI, *La normativa del nuovo codice...*, p. 71.

²⁸ Cf. G. MAZZONI, *Il "Christifidelis": identità ecclesiologica e condizione giuridica*, in: GDDC (a cura di), *Fedeli Associazioni Movimenti*, Glossa, Milano 2002, 12-13.

Il respiro conciliare è stato assunto dalla nuova normativa. Infatti, come il Concilio ha approfondito e rivalutato la posizione del laicato nella Chiesa, così il nuovo Codice, nel Libro II, *De Populo Dei*, dedica un Titolo specifico per delineare doveri e diritti propri dello stato laicale. In seguito alle norme che sono comuni a tutti i fedeli seguono quelle relative ai laici.

Nel c. 224²⁹, con cui si apre il Titolo dedicato ai laici, si afferma che essi oltre ad essere titolari di tutti i diritti e i doveri dei fedeli in quanto battezzati, hanno obblighi e diritti propri del loro stato. Infatti, se alcune norme sono dei richiami ai doveri e ai diritti di tutti i fedeli, altri si occupano dei coniugati, e della possibilità che i laici svolgano compiti normalmente non riservati ai chierici³⁰.

Il c. 225 riconosce l'apostolato un diritto proprio dei laici³¹:

«I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.»³²

La base di questa norma è sacramentale, per cui «tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo»³³. Infatti, si sottolinea la necessità di fare apostolato «in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mez-

²⁹ «I fedeli laici, oltre agli obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli e oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, sono tenuti agli obblighi e godono dei diritti elencati nei canoni del presente titolo».

³⁰ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna 1991, 98.

³¹ Cf. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, p. 116.

³² Cf. c. 225 § 1.

³³ Questo diritto, contenuto anche nel c. 211, si fonda su quanto il Vaticano II aveva proclamato «Grava quindi su tutti i laici, il glorioso peso di lavorare, perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa». (CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 33, in: AAS 57 (1965), 5-75).

zo loro»³⁴. Difatti, vi sono compiti che spettano propriamente ai laici, in ragione della loro specifica condizione di vita e vocazione³⁵. Il c. 225 § 1, infatti, precisa che non si tratta solo di un dovere, ma anche di un diritto che deve essere riconosciuto al fedele. Alla Gerarchia spetta l'obbligo di rispettare, appoggiare e promuovere l'apostolato, creare le condizioni giuridiche, materiali e spirituali, perché il diritto in questione possa essere vissuto³⁶.

Le indicazioni di questo canone, hanno un aspetto più teologico che giuridico. Il canone si riferisce, in modo chiaro, alle indicazioni dei documenti del Vaticano II sulla duplice funzione dei laici: la partecipazione dei laici, in quanto comuni fedeli, all'unica missione apostolica della Chiesa; la loro funzione propria, quella, cioè, di edificare la *civitas terrena* secondo il progetto di Dio³⁷.

In seno al c. 225 si intende sottolineare la testimonianza che il laico deve rendere nella trattazione delle realtà temporali e nell'esercizio dei compiti secolari con la coerenza del buon cristiano³⁸. Cristo ha costituito i laici suoi testimoni «perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale»³⁹.

L'indole secolare, evidenziata dal Codice, è la chiara manifestazione che ogni fedele deve esercitare diritti e doveri secondo il proprio stato di vita⁴⁰.

Da tali diritti e doveri non sono esclusi coloro che seguono la via del matrimonio⁴¹. Infatti, la normativa nel c. 226 emana le disposizioni per coloro che vivono questo stato.

³⁴ Cf. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, p. 116.

³⁵ Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31, in: AAS 57 (1965), 5-75.

³⁶ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, pp. 129-130.

³⁷ Cf. *Ibidem*, 129; il c. 225 § 2 afferma che: «Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari».

³⁸ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 99.

³⁹ Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 35, in: AAS 57 (1965), 5-75.

⁴⁰ Cf. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, p. 117.

⁴¹ «I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio» (c. 226§1).

Il primo paragrafo del c. 226, mette in evidenza il ruolo fondamentale della vocazione matrimoniale nella vita dei laici coniugati per il loro cammino di santità⁴².

Inoltre ai genitori, tocca il diritto di educare cristianamente i propri figli⁴³.

Dal punto di vista sia teologico che giuridico, lo stato coniugale non si distingue dallo stato laicale. Con il Vaticano II si è superata la tradizionale impostazione che definiva laici coloro che vivevano il sacramento del matrimonio, anche se esso è lo stato di vita più comune tra i *christifideles laici*.

Da questa condizione di vita, scaturisce una duplice funzione a cui corrispondono dei precisi doveri sia nella Chiesa che nel mondo⁴⁴.

Già il Vaticano II illustrando la missione dei laici, nella LG come in altri documenti, aveva sottolineato l'importanza della vita matrimoniale

⁴² «Tra i compiti fondamentali della famiglia cristiana si pone il compito ecclesiale: essa, cioè, è posta al servizio dell'edificazione del Regno di Dio nella storia, mediante la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa. Per meglio comprendere i fondamenti, i contenuti e le caratteristiche di tale partecipazione, occorre approfondire i molteplici e profondi vincoli che legano tra loro la Chiesa e la famiglia cristiana, e costituiscono quest'ultima come "una Chiesa in miniatura" (Ecclesia domestica) (cf. «Lumen Gentium», 11; «Apostolicam Actuositatem», 11; Giovanni Paolo II, Omelia per l'apertura del VI Sinodo dei Vescovi, 3 [26 Settembre 1980]: AAS 72 [1980] 1008), facendo sì che questa, a suo modo, sia viva immagine e storica ripresentazione del mistero stesso della Chiesa [...]. A sua volta la famiglia cristiana è inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diventare partecipe, a suo modo, della missione di salvezza propria di questa: i coniugi e i genitori cristiani, in virtù del sacramento, "hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al Popolo di Dio" («Lumen Gentium», 11). Perciò non solo "ricevono" l'amore di Cristo diventando comunità "salvata", ma sono anche chiamati a "trasmettere" ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando così comunità "salvante". In tal modo, mentre è frutto e segno della fecondità soprannaturale della Chiesa, la famiglia cristiana è resa simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa (cf. ibid. 41)» (GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), 49 in: AAS 73 (1981), 81-191).

⁴³ «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa» c. 226 § 2; Su questo diritto e dovere poggiano disposizioni della nuova normativa: il diritto e dovere di battezzare i propri figli (c. 867); il dovere di formare con la parola e con l'esempio i figli nella fede e nella pratica religiosa (c. 774 § 2); l'obbligo di provvedere affinché i figli ricevano la prima Comunione (c. 914).

⁴⁴ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, p. 130.

e familiare nella Chiesa e nella società⁴⁵. Il CIC sintetizza tali insegnamenti affermando che i laici coniugati edificano la Chiesa, non solo perché promuovono la vita, ma perché la famiglia, *chiesa domestica*, diviene segno visibile del mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la sua Chiesa.

Giovanni Paolo II parlando dei ministeri, uffici e funzioni dei laici, riafferma quanto il Concilio già aveva proclamato:

*«I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel Battesimo e nella Confermazione, nonché, per molti di loro, nel Matrimonio.»*⁴⁶

La missione che deriva dal sacramento del matrimonio non si può esaurire solo nell'ambito ecclesiale, ma si deve estendere all'intera società, poiché

*«la coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio per l'impegno sociale dei fedeli laici. È un impegno che può essere assolto adeguatamente solo nella convinzione del valore unico e insostituibile della famiglia per lo sviluppo della società e della stessa Chiesa.»*⁴⁷

Essa ha, quindi, una funzione nel mondo visto che la famiglia è la prima e vitale cellula della società⁴⁸.

La famiglia, quindi, non può limitarsi alla pur essenziale funzione procreativa e educativa, ma deve dedicarsi alle molteplici opere di servizio sociale, specialmente a vantaggio dei poveri e di «tutte quelle persone e situazioni che l'organizzazione previdenziale ed assistenziale delle pubbliche autorità non riesce a raggiungere»⁴⁹.

Proseguendo, il CIC proclama il diritto alla libertà nell'ordine temporale, giacché è in stretto legame con il carattere secolare del laico.

«È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, fac-

⁴⁵ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 103.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 23.

⁴⁷ *Ibidem*, n. 40.

⁴⁸ Cf. CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 11, in: AAS 58 (1966), 837-864.

⁴⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), 44 in: AAS 73 (1981), 81-191.

ciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa.»⁵⁰

Leggendo questo canone sembra che la Chiesa rivendichi per i suoi fedeli un diritto di fronte la società civile, ma

«in base alla sua origine redazionale e alla considerazione d'insieme del canone, si deve affermare che in esso si proclama un diritto nel seno della società ecclesiale.»⁵¹

Al laicato è riconosciuta una peculiare capacità generatrice nell'ordine della cultura, sia nazionale che internazionale, cioè «in tutti i settori della comunità che importano l'esercizio delle libertà proprie di ogni soggetto della città terrena»⁵².

Questa disposizione contiene due norme di diritto interno ed esterno. La prima definisce la condizione giuridica dei *christifideles laici* in seno all'ordinamento statuale, non per reclamare un trattamento privilegiato, ma quella libertà che come diritto naturale, deve essere riconosciuta ad ogni uomo. La norma tende a definire i rapporti tra Stato e Chiesa partendo dal principio della libertà religiosa sia individuale che collettiva.

Invece quella di diritto interno, definisce lo spazio di libertà che il laico deve godere nella Chiesa per poter svolgere pienamente la sua missione nel mondo⁵³.

Il diritto contenuto dal c. 227, è necessario perché i laici possano svolgere la loro funzione di ordinare le realtà terrene, liberamente, pur restando fedeli alla dottrina della Chiesa. Ne consegue che, nell'agire nell'ordine temporale, il laico non rappresenta la Chiesa (a differenza dei religiosi), ed Essa, poiché, è una istituzione, non viene coinvolta⁵⁴. Invece la Gerarchia, ha il compito di offrire i principi morali ed i giusti orientamenti⁵⁵.

⁵⁰ Cf. c. 227.

⁵¹ Cf. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, pp. 117-118.

⁵² S. BERLINGÒ, *I laici nel diritto postconciliare*, in: A. DI FELICE (a cura di), *I laici nel diritto della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1987, 81.

⁵³ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, pp. 131-132.

⁵⁴ Cf. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, p. 118.

⁵⁵ «Vi è un dovere preciso dell'autorità ecclesiastica di astenersi da ogni forma di intervento nell'ordine temporale che si configuri come violazione delle libertà laicali e abuso delle funzioni cleri-

Il c. 227, che codifica il principio conciliare su «la legittima autonomia delle realtà terrene»⁵⁶, è la chiave di acceso per «comprendere la condizione giuridica riservata al laico nella Chiesa del post-concilio»⁵⁷.

Per completare in modo più eloquente la disposizione di questo canone, il successivo attribuisce in particolare al laico, «l'*habilitas* fondamentale per la partecipazione al *munus regendi*»⁵⁸.

*«I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.»*⁵⁹

Il c. 228 fonda il complesso di norme sparse nel CIC, che rendono idonei i laici alla partecipazione della missione della Chiesa attraverso la collaborazione con la gerarchia. In questo ambito, è maggiormente evidente l'influsso ecclesiologico del Concilio sui contenuti della nuova normativa, in particolare per la collaborazione dei laici ai «*munera docendi, santificandi e regendi* della gerarchia»⁶⁰.

Tuttavia la partecipazione, è resa possibile dalla capacità giuridica che presuppone una specifica idoneità del laico, dopo un delicato discernimento da parte della gerarchia, considerando che, non tutti sono chiamati a funzioni propriamente ecclesiastiche⁶¹, o ad assumersi delle responsabilità intimamente connesse con i doveri dei pastori⁶². Infatti, non

cali, dando luogo a nuove forme di clericalismo. Non per nulla il *codex* dispone che i ministri sacri debbono ordinariamente limitarsi ai *negozia ecclesiastica*, astenendosi da tutto ciò che è sconveniente o alieno al loro stato» (G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico*, 133); Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 43, in: AAS 58 (1966), 1025-1120.

⁵⁶ Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 36, in: AAS 58 (1966), 1025-1120.

⁵⁷ S. BERLINGÒ, *I laici nel diritto postconciliare...*, p. 81.

⁵⁸ *Ibidem*, 83.

⁵⁹ Cf. c. 228.

⁶⁰ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, p. 133.

⁶¹ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 105.

⁶² «Infine la gerarchia affida ai laici alcuni compiti, che sono più intimamente collegati con i doveri dei pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime. In forza di tale missione, i laici, quanto all'esercizio del loro compito, sono pienamente soggetti alla direzione superiore ecclesiastica» (CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apóstolicam actuositatem*, n. 24, in: AAS 58 (1966), 837-864).

tutti gli uffici e gli incarichi possono essere esercitati dai laici, poiché molti devono essere esercitati dai chierici in virtù del potere d'Ordine⁶³. La *Christifideles laici* afferma, appunto che:

«quando poi la necessità o l'utilità della Chiesa lo esige, i pastori possono affidare ai fedeli laici, secondo le norme stabilite dal diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il loro proprio ministero di pastori ma che non esigono il carattere dell'Ordine.»⁶⁴

Per quanto riguarda la collaborazione alla funzione di insegnare⁶⁵, il codificatore ha voluto evidenziare che anche i laici possono esercitare questo ufficio, poiché tale responsabilità scaturisce dai sacramenti dell'iniziazione⁶⁶. Così anche per la predicazione, il CIC stabilisce che i laici, in una chiesa o in oratorio, possono essere ammessi «se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale»⁶⁷. Tuttavia il Codice punta lizza che, questo, poiché avviene in edifici sacri, deve rivestire il carattere di una certa eccezionalità in modo che non venga sottovalutata la predicazione dell'autorità ecclesiastica⁶⁸. Invece, il CIC raccomanda, e non stabilisce alcun limite, per quanto riguarda l'insegnamento catechistico dei laici negli edifici sacri⁶⁹. Prezioso è l'impegno dei laici nella catechesi in terra di missione, in modo che la Chiesa possa essere presente ed operante presso quei popoli in cui essa non dispone di forze e di mezzi sufficienti⁷⁰, come già il Concilio Vaticano II aveva definito⁷¹.

⁶³ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 105.

⁶⁴ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 23.

⁶⁵ «I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola» (c. 759); Cf. c. 211.

⁶⁶ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 108.

⁶⁷ Cf. c. 766.

⁶⁸ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 109.

⁶⁹ Cf. c. 776.

⁷⁰ Cf. c. 785.

⁷¹ «Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell'opera missionaria tra le genti, dei catechisti, sia uomini che donne, che, animati da spirito apostolico, con grandi sacrifici danno un contributo singolare ed insostituibile alla propagazione della fede e della Chiesa. Nel nostro tempo, in cui il clero è insufficiente per l'evangelizzazione di tante moltitudini

Perché i laici possano adempiere pienamente e con responsabilità, il delicato compito di *insegnare* al popolo di Dio, il Codice stabilisce che essi devono ricevere un'adeguata preparazione⁷².

Nella Chiesa, per istituzione divina, la *potestà di governo*, è affidata a coloro che sono insigniti dell'Ordine sacro, come si legge al c. 129⁷³, ma si aggiunge che, secondo la norma, «nell'ambito del *munus regendi* i laici hanno accesso ad alcuni uffici, fino ad ora gestiti unicamente dai presbiteri»⁷⁴. Un elenco di uffici sono collegati con più o meno intensità con la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria⁷⁵. Questi uffici possono essere a carattere di consulenza, o tecnico, stabili o temporanei, istituzionalizzati e non⁷⁶.

Non meno importante è il ruolo dei laici alla partecipazione dell'ufficio sacerdotale di Cristo, poiché alcuni di essi sono chiamati dalla gerarchia a contribuire alla missione santificatrice della Chiesa nell'esercizio di incarichi precisamente determinati⁷⁷.

e per l'esercizio del ministero pastorale, il compito dei catechisti è della massima importanza» (CONCILIO VATICANO II, Decr. *Ad gentes*, n. 17, in: AAS 58 (1966), 947-990).

⁷² Cf. c. 229.

⁷³ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, p. 133.

⁷⁴ D. MOGAVERO, *La condizione del laico nell'ordinamento canonico*, in: S. DIANICH (a cura di), *Dossier sui laici*, Queriniana, Brescia 1987, 91.

⁷⁵ Così i laici, uomini e donne, possono cooperare come giudice in un tribunale collegiale: «La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio» (c. 1421 § 2).

⁷⁶ Nell'ambito del sistema processuale, un laico può essere consulente del giudice unico (c. 1424), uditore (c. 1428 § 2), promotore di giustizia e difensore del vincolo (c. 1435), notaio (c. 1437), procuratore ed avvocato (c. 1483), perito (c. 1574) e il giudice può designarlo per l'esecuzione delle parti o dei testimoni in certi casi (c. 1528). Può aiutare nelle inchieste preliminari del processo penale (c. 1717 § 1) e nelle procedure penali amministrative essere perito (c. 1718 § 3). Può essere membro dell'ufficio o consiglio, incaricato di trovare e suggerire una soluzione equa nei ricorsi contro i decreti amministrativi (c. 1733 § 2) Così i laici possono partecipare ai concili particolari (c. 442 § 4), ai sinodi diocesani (c. 463 § 1 e 2); è obbligatoria la partecipazione dei laici ai consigli pastorali, sia diocesano (c. 512 § 1) sia parrocchiale (cc. 536 § 1 e 519) e ai consigli di affari economici. Ed infine possono essere consultati per la nomina del Vescovo (c. 377 § 3) e del parroco (c. 524). Oltre all'attività nei consigli per gli affari economici, nell'ambito dei beni ecclesiastici, i laici possono svolgere le seguenti funzioni: economo della diocesi (c. 494) e amministratore dei beni ecclesiastici (cc. 1282 e 956). Altre funzioni di tipo amministrativo sono l'ufficio di cancelliere della diocesi (c. 483 § 2) e svolgere i compiti dei legati del Romano pontefice e degli osservatori e rappresentanti della Santa sede nei congressi internazionali (c. 363) (Cf. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Subsidia Canonica, Roma 2000, 125-126).

⁷⁷ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 111.

Per il *munus santificandi*, il CIC sancisce il principio generale secondo il quale, tutti i fedeli (oltre i ministri sacri), partecipano attivamente con modalità proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica⁷⁸. Tale partecipazione è diversa da quella dei ministri sacri, perciò si manifesta in funzioni ed ambiti diversi. Infatti, prendendo come base il sacerdozio comune, il Codice elenca una serie di funzioni che i laici possono assumere in supplenza o in collaborazione con il clero, in modo particolare per quanto riguarda i sacramenti: amministrazione del battesimo, assistenza ai matrimoni e distribuzione dell'Eucaristia⁷⁹.

Per quanto riguarda quei laici, chiamati a svolgere i ministeri istituiti o stabili, temporanei e straordinari, il Codice afferma che:

*«i laici di sesso maschile che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.»*⁸⁰

A differenza del ministero ordinato, quelli istituiti sono propri dei laici. Il Codice prevede solo i ministeri di lettore (che ha il compito di proclamare la Parola di Dio, animare la liturgia, fare la catechesi) e di accolito (a cui spetta il compito del servizio all'altare, in casi eccezionali esporre e riporre l'Eucaristia e distribuire la Comunione come ministro straordinario in caso di necessità). L'istituzione è fatta dall'Ordinario con rito liturgico che costituisce l'atto formale con il quale viene conferito il ministero dal punto di vista giuridico. Al contrario, non c'è bisogno di un atto formale e canonico per i ministeri temporanei, poiché si tratta di

⁷⁸ Cf. c. 899 § 2.

⁷⁹ In tutti e tre i casi, il Codice sancisce delle norme: per il Matrimonio prevede che i laici, con la formazione adeguata per svolgere tale compito (c. 1112 § 2), possono assistere in mancanza di sacerdoti o diaconi se ricevono la delega del Vescovo diocesano, previo voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza della Santa Sede (c. 1112 § 1). Per l'amministrazione del Battesimo, essi possono assolvere questo compito in mancanza del ministro sacro (cc. 861 § 2 e 230 § 3). Per la distribuzione dell'Eucaristia, essi possono svolgere questa funzione come ministro straordinario della santa Comunione (cc. 230 § 3 e 910 § 2) e possono essere ministri per la sola esposizione e reposizione del Santissimo Sacramento in speciali circostanze (c. 943) (Cf. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, pp. 121-123).

⁸⁰ Cf. c. 230 § 1.

funzioni legate a determinati momenti⁸¹. Infatti, sia donne che uomini possono essere temporaneamente lettori ed anche servire l'altare, commentatori o cantori e presiedere alle preghiere liturgiche:

*«i laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.»*⁸²

Molti di questi uffici vengono giustificati dalla mancanza di ministri sacri, ma presuppongono la capacità di esercitarli; idoneità che viene riconosciuta dall'autorità ecclesiastica⁸³.

Un elemento di idoneità, per l'esercizio di alcuni di questi ministeri, è la conoscenza della dottrina cristiana. Il Codice si preoccupa di precisare quali siano i doveri e i diritti dei laici chiamati a prestare il loro servizio alla Chiesa in modo permanente o temporaneo⁸⁴. Il CIC emana delle disposizioni in ordine ai diritti e ai doveri dei laici per la loro formazione e l'insegnamento:

*«I laici, per essere in grado di vivere la dottrina cristiana, per poterla annunciare esisti stessi e, se necessario, difenderla, e per potere inoltre partecipare all'esercizio dell'apostolato, sono tenuti all'obbligo e hanno il diritto di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno. Hanno anche il diritto di acquisire quella conoscenza più piena delle scienze sacre che viene data nelle università e facoltà ecclesiastiche o nelle scuole di scienze religiose, frequentandovi le lezioni e conseguendovi i gradi accademici.»*⁸⁵

Se il § 1 del c. 229 fa riferimento al diritto e all'obbligo di acquisire la dovuta conoscenza della dottrina cristiana, nel § 2, si parla solo di diritto per una conoscenza a livello accademico delle scienze sacre. Per chi

⁸¹ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, p. 136.

⁸² Cf. c. 230 § 2-3.

⁸³ Cf. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona...*, p. 123.

⁸⁴ G. FELICIANI, *Il popolo di Dio...*, p. 107.

⁸⁵ Cf. c. 229 § 1-2.

consegue, invece, il grado accademico vi è un corretto attestato rilasciato dall'autorità ecclesiastica competente⁸⁶.

Il Codice termina il Titolo sui *Doveri e diritti dei fedeli laici*, con una disposizione che si applica a quei fedeli che si dedicano al servizio della Chiesa in modo speciale, cioè che sono assunti stabilmente in uffici e ministeri ecclesiastici. Sono fedeli laici, celibi o coniugati, che si consacrano al servizio delle istituzioni ecclesiastiche, in modo perpetuo o temporaneamente, per donare la propria competenza professionale, sia in ambito nazionale che internazionale, soprattutto nelle missioni o nelle giovani Chiese⁸⁷. Affinché il compito o l'ufficio, assegnato a questi fedeli laici, possa essere svolto in modo consapevole, assiduamente e diligentemente, è necessario che essi acquisiscano l'adeguata formazione⁸⁸.

È l'autorità ecclesiastica che ha il compito di valutare se colui che si pone al servizio abbia il grado di competenza professionale richiesta per assolvere le funzioni dei singoli uffici⁸⁹. Se il servizio assunto diviene stabile nel tempo, costituendo la principale attività nella vita del fedele, questi ha diritto ad un'onesta remunerazione⁹⁰. Naturalmente, questo canone non si applica a quei fedeli che in modo stabile o saltuario offrono il proprio lavoro per opere apostoliche ed enti ecclesiastici, ma a titolo meramente professionale⁹¹.

Secondo quanto i documenti conciliari ed il Codice di Diritto canonico indicano, il fedele cristiano, in tutto ciò che fa ed in ogni luogo, de-

⁸⁶ «Così pure, osservate le disposizioni stabilite in ordine alla idoneità richiesta, hanno la capacità di ricevere dalla legittima autorità ecclesiastica il mandato» c. 229 § 3; (Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, p. 135).

⁸⁷ Cf. *Ibidem*, 137.

⁸⁸ «I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire una adeguata formazione, richiesta per adempire nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente» (c. 231 § 1).

⁸⁹ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, pp. 137-138.

⁹⁰ «Fermo restando il disposto del c. 230, §1, essi hanno diritto ad una onesta rimunerazione adeguata alla loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si garantiscono la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e l'assistenza sanitaria» (c. 231 § 2).

⁹¹ Cf. G. DALLA TORRE, in: *Commento al Codice di Diritto Canonico...*, p. 138.

ve sempre rendere testimonianza donando se stesso attraverso un amore gratuito nel compito affidatogli, avendo come esempio lo stesso Cristo che non è venuto per essere servito ma per servire.

I laici, appartenenti al Popolo di Dio che non sono investiti di poteri gerarchici, “sono costituiti nel loro ordine dalla loro nascita umana e dalla loro nascita soprannaturale col battesimo”⁹². Il loro agire comprende delle azioni necessarie per vivere da fedeli, per crescere in natura, per aiutare gli altri a vivere in grazia di Dio, «per realizzare l’opera di rinnovamento del mondo, di reintegrazione dei rapporti degli uomini con le cose secondo il piano di Dio»⁹³.

⁹² Cf. P. PALAGI, *La riflessione teologica-sapienziale di Lazzati sui laici nella Chiesa*, in: A. OBERTI, *Dossier Lazzati. Lazzati per una nuova maturità del laicato*, Fondazione Apostolicam Actuositatem, Roma 2004, 33.

⁹³ A. OBERTI, *Dossier Lazzati. Lazzati per una nuova maturità del laicato*, Fondazione Apostolicam Actuositatem, Roma 2004, 76.

